



Riassunto del rapporto di valutazione della CNPT sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo 2017 – 2018

1. La presente sintesi del rapporto di valutazione della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo 2017-2018 offre una panoramica delle principali constatazioni e raccomandazioni della CNPT per il periodo in rassegna¹.
2. In virtù della legge federale del 20 marzo 2009² sulla Commissione per la prevenzione della tortura, la CNPT ha visitato i centri di registrazione e di procedura (CRP) di Basilea (BS), Altstätten (SG), Chiasso (TI), Vallorbe (VD), Berna (BE), i centri della Confederazione (CF) di Feldreben, Muttenz (BL) e Glauenberg (OW), i centri federali d'asilo (CFA) di Boudry (Perreux) (NE), Embrach (ZH) e Giffers (FR) nonché il centro di test di Zurigo (centro Juch) (ZH). La Commissione ha esaminato la situazione delle persone ospitate che, sebbene non siano formalmente private della libertà, sono sottoposte a delle restrizioni dal punto di vista dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo. L'obiettivo di queste visite è verificare la situazione nei centri della Confederazione per quanto concerne il rispetto degli standard previsti dai diritti fondamentali e dai diritti dell'uomo.
3. La CNPT si orienta ai pertinenti standard internazionali e nazionali in materia di alloggi nel settore dell'asilo. Oltre alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)³, ai due Patti dell'ONU⁴ e a numerosi accordi ONU applicabili a determinati gruppi di persone (segnatamente la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo⁵, la Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna⁶ e la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità⁷), si tratta in particolare della Convenzione di Istanbul⁸, di direttive europee (segnatamente la direttiva UE

¹ La versione dettagliata del rapporto è disponibile in tedesco ed è quella che fa fede.

² Legge federale del 20 marzo 2009 sulla Commissione per la prevenzione della tortura (a seguire LF CNPT), RS 150.1.

³ Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), RS 0.101.

⁴ Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; RS 0.103.1) e Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2).

⁵ Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF); RS 0.107.

⁶ Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; RS 0.108.

⁷ Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità; RS 0.109.

⁸ Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); RS 0.311.35.



sull'accoglienza⁹ e la direttiva UE sul rimpatrio¹⁰) e i cosiddetti strumenti di *soft law* (in particolare le direttive¹¹ dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati e gli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura nei settori determinanti).

4. Le visite sono state tutte effettuate senza preavviso e in formazione variabile¹². Le delegazioni hanno ottenuto l'accesso illimitato a tutte le informazioni e ai documenti scritti e la direzione dei centri è rimasta a disposizione delle delegazioni per eventuali domande per tutta la durata della visita. Nei centri è stato inoltre possibile intrattenere senza problemi colloqui confidenziali con i richiedenti l'asilo.
5. In occasione delle visite, la Commissione ha riservato particolare attenzione all'alloggio delle persone vulnerabili. In virtù delle prescrizioni internazionali, per le persone vulnerabili, in particolare per le potenziali vittime di tortura, le vittime di violenza di genere, di altri reati gravi¹³ e della tratta di esseri umani¹⁴, valgono obblighi di protezione, sostegno e assistenza particolari. La Commissione ha rilevato la mancanza di una strategia che disciplini come procedere a identificare e trattare le possibili vittime di tortura. È inoltre dell'opinione che, per quanto concernente la tratta di esseri umani, vadano rispettati l'obbligo di identificazione secondo la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani¹⁵ e l'obbligo di assistenza agli interessati statuito dalla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati¹⁶ (LAV)¹⁷ e che al riguardo manchi un dispositivo vincolante nonché il coinvolgimento sistematico di organizzazioni specializzate. **La Commissione raccomanda alla SEM di elaborare una strategia valida per tutti i centri della Confederazione, che concretizzi gli obblighi summenzionati e disciplini l'identificazione delle persone vulnerabili, il trattamento, le procedure, le competenze e il finanziamento delle misure necessarie.**

⁹ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013 (in seguito «Direttiva sull'accoglienza»).

¹⁰ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98 segg. (in seguito «Direttiva sul rimpatrio»).

¹¹ UNHCR, Detention Guidelines, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention, 2012 (cit. UNHCR, Detention Guidelines).

¹² La delegazione era normalmente composta da 2-3 membri della Commissione e 1-2 collaboratori della Segreteria.

¹³ Articolo 25 Direttiva sull'accoglienza.

¹⁴ Cfr. in particolare gli articoli 10 e 12 della Convenzione del 16 maggio 2005 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2013, RS 0.311.543. Tratta di esseri umani.

¹⁵ Articolo 10 Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

¹⁶ Legge federale del 23 marzo 2007 sull'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5); cfr. art. 2 LAV.

¹⁷ Cfr. al riguardo anche FREI NULA, Menschenhandel und Asyl, Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, Stämpfli Verlag, Berna, 2018.



6. Nell'ambito delle visite, la Commissione ha incontrato regolarmente anche richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA), rilevando che a volte giovani richiedenti l'asilo (di sesso maschile) erano alloggiati in camere con adulti¹⁸. **La Commissione raccomanda alloggi separati per minori e adulti. Nel caso non sia stata ancora accertata l'età, si presuppone la minore età e la persona va trattata di conseguenza¹⁹.**
7. La Commissione si è inoltre detta preoccupata per il fatto che il numero di minori resisi irreperibili e scomparsi non è registrato in modo sistematico ai fini di una statistica e che non tutti i centri dispongono di direttive al riguardo. **La Commissione raccomanda di registrare sistematicamente i casi di minori scomparsi.**
8. Alcune donne richiedenti l'asilo hanno segnalato di aver subito molestie da parte di richiedenti l'asilo di sesso maschile. I dati statistici ricevuti dalla SEM su richiesta della Commissione mostrano che la SEM non raccoglie in statistiche i casi di molestie o di violenza di genere, né consolida i dati disponibili a livello cantonale. La SEM ha dichiarato di aver chiarito tra il 2015 e il 2018 quattro casi di molestia da parte di richiedenti l'asilo. In nessuno dei casi si è arrivati a una denuncia. Di regola, le donne interessate si sono rivolte, secondo quanto da loro dichiarato, al personale addetto alla sicurezza. In alcuni casi le persone accusate sono state trasferite in altri istituti, in singoli casi sono invece rimaste nello stesso istituto delle donne interessate²⁰. **La Commissione ritiene che le persone vittime di violenza di genere nei centri vadano informate in modo completo delle possibilità legali a loro disposizione e, se necessario, indirizzate ai servizi prescritti per legge²¹.**
9. Secondo la Commissione, il soggiorno nei centri costituisce una limitazione della libertà di movimento più o meno marcata a seconda di fattori quali l'obbligo di autorizzazione

¹⁸ Nel CRP di Berna la divisione è invece esemplare: i minori non accompagnati sono separati dagli adulti e, se la loro età non è ancora stata accertata, sono sistemati in una camera separata anche rispetto agli altri bambini.

¹⁹ Standard nazionali: cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7588/2015 del 26 febbraio 2016 consid. 4.2., confermata con sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1987/2016 del 6 settembre 2016 consid. 7.7; parere del Consiglio federale del 05.11.2014 sull'interpellanza 14.3874 di Silvia Schenker. Standard internazionali: cfr. Comitato ONU dei diritti del fanciullo, Commento generale n. 6 sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, 1 settembre 2005, CRC/GC/2005/6 (UN-CRC, General Comment No. 6: Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 1 September 2005, CRC/GC/2005/6) (cit. UN-KRK, GC 6), n. 31 A; articolo 6 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (in seguito «regolamento Dublino III»).

²⁰ Informazione risultante dai colloqui con le richiedenti l'asilo interessate.

²¹ Segnatamente la polizia, i servizi di aiuto alle vittime e l'autorità di protezione dei minori e degli adulti.



per l'uscita, i diversi orari di apertura e l'ubicazione dei centri. Come già in passato²² ritiene che le modalità d'uscita vadano adattate alla situazione; inoltre, considera problematica la prassi per cui i richiedenti l'asilo possono lasciare il centro soltanto al termine della procedura di entrata²³. **La Commissione raccomanda di limitare il meno possibile la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo e di prevedere orari di uscita più lunghi²⁴.**

10. In merito alle misure disciplinari la Commissione ha rimproverato come non siano state disposte le misure previste dall'Ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo (O-DFGP)²⁵ e aveva già criticato la disposizione per iscritto di misure disciplinari nella sua presa di posizione concernente l'avamprogetto della nuova O-DFGP posto in consultazione²⁶. D'altro canto, ha accolto positivamente la nuova possibilità di reclamo mediante modulistica. Inoltre, sebbene ne comprenda l'utilità pratica, la Commissione si è espressa in modo critico sulla possibilità prevista dalla O-DFGP²⁷ di trasferire la facoltà di ordinare misure disciplinari al servizio di sicurezza o di assistenza dell'alloggio. **Per motivi di certezza del diritto, la Commissione raccomanda di disporre per iscritto tutte le misure disciplinari, di sentire le persone coinvolte e di informarle nei modi e nella lingua adatti dei motivi e della durata delle misure nonché delle possibilità di ricorso²⁸. La Commissione è inoltre dell'opinione che le misure disciplinari debbano essere ordinate in modo formale e esclusivamente dalla direzione SEM dell'istituto²⁹. Raccomanda pertanto alla SEM di adeguare alla prassi già esistente in alcuni centri le relative disposizioni della O-DFGP.**

11. In occasione dei colloqui di feedback, la Commissione ha appreso con soddisfazione che in alcuni centri³⁰ i richiedenti l'asilo sono informati dei divieti d'accesso sistematicamente tramite moduli e oralmente sulle possibilità di ricorso per tutte le misure disciplinari.

²² Cfr. CNPT, Rapporto all'attenzione dell'Ufficio federale della migrazione concernente la visita della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura nei centri federali 2013, CNPT 11/2013, 24 aprile 2014 (cit. CNPT, Rapporto centri federali 2014), n. 23.

²³ In particolare se dura più giorni.

²⁴ Cfr. gli orari di uscita prolungati in vigore nel CRP di Berna o nel centro di test di Zurigo.

²⁵ Ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo (a seguire O-DFGP), RS 142.311.23.

²⁶ Cfr. presa di posizione del 26 aprile 2017 della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sulla modifica dell'ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo (cit. presa di posizione CNPT, O-DFGP (I)), pag. 2.

²⁷ Cfr. art. 16g cpv. 2 O-DFGP e art. 26 cpv. 2 nO-DFGP. La revisione totale dell'ordinanza del DFGP sulla gestione dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (O-DFGP) entrerà in vigore all'inizio del 2019 con la modifica legislativa concernente il riassetto del settore dell'asilo (cit. nO-DFGP).

²⁸ Cfr. presa di posizione CNPT, O-DFGP (I), pag. 2.

²⁹ Cfr. presa di posizione CNPT, O-DFGP (I), pag. 3.

³⁰ Segnatamente CRP di Berna, centro di test di Zurigo e CRP di Altstätten.



12. La Commissione valuta in modo critico l'adozione in singoli casi di misure non previste nell'ordinanza e ritiene che vadano ordinate soltanto le sanzioni esplicitamente previste dall'ordinanza e che l'elenco debba essere considerato esaustivo. Considera inoltre troppo generico il concetto di sanzione in caso di minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici previsto all'articolo 16d capoverso 1 lettera b O-DFGP³¹ e ritiene che l'esposizione a pericolo di terzi non debba essere considerata un caso disciplinare, ma una misura di sicurezza e di protezione³².
13. Secondo quanto rilevato dalla Commissione, di regola, i richiedenti l'asilo adulti sono sottoposti a una perquisizione corporale al rientro negli alloggi. Nella presa di posizione nell'ambito della consultazione sulla nuova O-DFGP³³, la Commissione aveva già segnalato il suo apprezzamento per la precisazione delle basi giuridiche per le perquisizioni corporali e per la prevista esecuzione di queste ultime da parte di personale dello stesso sesso. Al contrario si è detta preoccupata per le perquisizioni effettuate regolarmente su adulti e in alcuni centri anche su minori. **Raccomanda pertanto alla SEM di modificare tale prassi, di rinunciare in principio alle perquisizioni di minori e di limitare le perquisizioni corporali ai casi in cui sussiste un sospetto concreto.**
14. La Commissione ha inoltre rilevato che in alcuni centri sono stati usati spray o gel irritanti e ha ricordato che il loro uso da parte del personale addetto alla sicurezza degli alloggi costituisce una grave intromissione dell'integrità fisica della persona interessata. **La Commissione critica in generale l'uso di sostanze chimiche irritanti a causa dei rischi per la salute connessi con il loro impiego e rimanda alle prescrizioni in materia³⁴, secondo le quali le sostanze chimiche irritanti non dovrebbero essere**

³¹ Ovvero art. 23 cpv. 1 lett. b nO-DFGP.

³² Cfr. presa di posizione CNPT, O-DFGP (I), pag. 1.

³³ Cfr. presa di posizione del 23 aprile 2018 della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sulla modifica dell'ordinanza del DFGP sulla gestione dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (ordinanza sulla gestione) (cit. nel rapporto Stellungnahme NKVF, EJPD VO (II)), pag. 2.

³⁴ Secondo la giurisprudenza della CEDU e gli standard CPT, le sostanze chimiche irritanti non dovrebbero mai essere usate in spazi chiusi (cfr. CEDU (Grande Camera), SENTENZA TALI contro ESTONIA, n. 78. In questo caso la Corte concluse che vi era una violazione della CEDU. I giudici rimandarono tra l'altro alle raccomandazioni del CPT secondo cui le sostanze chimiche irritanti non devono essere usate in locali chiusi. Cfr. Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 24 septembre au 5 octobre 2007, 13 novembre 2008, CPT/Inf (2008) 33 (cit. CPT, Rapporto Svizzera 2008), n. 86). La persona interessata va immediatamente sottoposta a esame medico dopo ogni impiego di tali sostanze (art. 23 della legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe), RS 364; Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, 11 January 2006 (cit. nel rapporto Europäische Strafvollzugsgrundsätze), n. 68.2; CPT, Rapporto Svizzera 2008, n. 86). Gli standard internazionali prescrivono che le persone che lavorano a contatto diretto con giovani o bambini non dovrebbero di regola portare su di sé armi, spray orticanti o altri mezzi di coercizione (cfr. CPT, Juveniles deprived of their liberty under criminal legislation, Extract from the 24th General



impiegate in luoghi chiusi³⁵. In tali casi, inoltre, al termine dell'impiego di queste sostanze, la persona interessata dovrebbe essere sottoposta a visita medica.

15. La Commissione si è detta invece soddisfatta delle direttive interne per la gestione della «camera di riflessione» pensata per far tornare in sé i richiedenti. Continua invece a ritenere³⁶ che l'uso di misure di sicurezza e di protezione, in particolare l'impiego della summenzionata camera, non sia sufficientemente regolato a livello giuridico-formale. **La Commissione raccomanda pertanto di chiarire a tale livello le modalità di utilizzo di questa camera in una nuova sezione della O-DFGP sulle misure di sicurezza e di protezione³⁷. Raccomanda inoltre di prevedere adeguate misure di sorveglianza.**
16. Inoltre, la Commissione ha constatato che rifugio sotterraneo di protezione civile a Biasca non è ritenuto idoneo per soggiorni di lunga durata, soprattutto di minori, a causa della mancanza di luce del giorno e aria fresca. **La Commissione raccomanda di evitare di alloggiare i minori in impianti di protezione civile sotterranei.**
17. Nell'ambito delle visite, la Commissione ha constatato che spesso più famiglie sono ospitate nella stessa camera. **Mentre valuta positivamente l'attuale offerta di camere per famiglie e il mantenimento dell'unità familiare così ottenuto, consiglia, se gli spazi lo permettono, di alloggiare le famiglie singolarmente, in modo da tutelare la loro sfera privata.**
18. Dal punto di vista della Commissione, la possibilità di chiudere le camere crea un minimo di sfera privata. Accoglie pertanto con favore le possibilità di chiusura delle camere presenti in alcuni centri³⁸. **La Commissione raccomanda alla SEM di esaminare in tutti i centri la questione delle possibilità di chiusura per il mantenimento della sfera privata pur tenendo conto della sicurezza³⁹.**

Report of the CPT, CPT/Inf(2015)1-part (cit. nel rapporto CPT/Inf(2015)1-part), n. 119; CPT, Factsheet on Immigration Detention, March 2017, CPT/Inf(2017)3 (cit. nel rapporto CPT/Inf(2017)3), pag. 6).

³⁵ Si veda p. es. CEDU (Grande Camera), SENTENZA TALI contro ESTONIA, n. 78, nel cui caso concreto e con un rimando alle raccomandazioni del CPT secondo cui le sostanze chimiche irritanti non devono essere usate in locali chiusi, la Corte concluse che vi era una violazione della CEDU.

³⁶ Cfr. presa di posizione CNPT, O-DFGP (I), pag. 2.

³⁷ Cfr. presa di posizione CNPT, O-DFGP (I), pag. 2; anche nel suo rapporto pubblicato nel 2014 la Commissione ha raccomandato di definire chiaramente lo scopo e l'uso di tali camere in una base giuridica formale e di prestare attenzione affinché non siano usate a scopi disciplinari, cfr. CNPT, Rapporto sugli alloggi della Confederazione 2014, n. 39.

³⁸ Centro Juch, CRP di Berna e CFA di Feldreben.

³⁹ Cfr. PERCO, Richtlinien für die Aufnahme von Asylbewerbern für Nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, 2002 (cit. nel rapporto PERCO, Richtlinien), Direttive 2.6, principio 3.



19. La Commissione valuta positivamente l'offerta di spazi di gruppo separati per le donne, ad esempio nei centri Juch, Feldreben o Giffers⁴⁰, e degli orari di utilizzo riservati alle donne per le sale fitness e Internet nel centro Juch. Per la Commissione mancano in molti istituti spazi riservati esclusivamente alle donne⁴¹. **Se gli spazi a disposizione lo consentono, la Commissione raccomanda di prevedere settori e camere riservati a donne e bambini o di introdurre orari di utilizzo speciali per gli spazi comuni.**
20. La Commissione ha constatato una gestione non uniforme dell'obbligo di separazione e ha criticato l'alloggio nella stessa camera di RMNA di sesso maschile con uomini adulti⁴² e l'uso comune degli impianti sanitari⁴³. In singoli casi vi erano perlomeno orari di utilizzo diversi per le docce⁴⁴. **La Commissione richiama alla particolare vulnerabilità dei minori non accompagnati e al relativo obbligo di protezione speciale. Raccomanda di attuare in tutta la Svizzera il progetto RNMA (Villa Bässlergut) e di dividere i bambini dagli adulti che non sono parenti stretti.**
21. Durante le visite sono state esaminate anche le cure mediche e psichiatriche offerte ai richiedenti l'asilo. Lo screening medico sistematico è stato valutato positivamente, mentre si è rilevata la mancanza di una visita medica vera e propria all'entrata nel centro, durante la quale i bisogni fisici e psichiatrici siano rilevati, e se necessario approfonditi, da personale medico specializzato. Per la Commissione anche l'accesso alle cure psichiatriche risulta difficile per i richiedenti l'asilo. **La Commissione raccomanda pertanto alla SEM di accertare la salute psichica dei richiedenti l'asilo già all'entrata e di indirizzarli ai servizi competenti in caso di traumi.**
22. La Commissione ha inoltre rilevato che a volte durante le visite mediche vengono impiegati come traduttori bambini, altri richiedenti l'asilo o altro personale (assistenza). **La Commissione sottolinea che nei colloqui con il medico non vanno coinvolti altri richiedenti l'asilo, in particolare i minori, o il personale e raccomanda alla SEM di impiegare al bisogno interpreti professionisti.**
23. La Commissione apprezza che per motivi di sicurezza e di tutela della riservatezza la preparazione dei medicinali e la consegna di quelli con obbligo di prescrizione sia di solito operata da personale medico specializzato. Ha rilevato tuttavia che in alcuni casi i

⁴⁰ A Berna la Direzione ha comunicato che tali spazi sono in programmazione.

⁴¹ Cfr. UNHCR, Neustrukturierung des Asylbereichs, UNHCR-Empfehlungen zur Unterbringung von Asylsuchenden in Bundesasylzentren, agosto 2017 (cit. nel rapporto UNHCR, Empfehlungen Bundesasylzentren), pag. 17.

⁴² Ad esempio ad Altstätten, Chiasso, e nel centro Juch a Zurigo.

⁴³ Ovunque tranne che nel CRP di Berna. In parte erano per di più docce comuni (p. es. a Basilea e Altstätten).

⁴⁴ Segnatamente nel CRP di Altstätten.



medicamenti con obbligo di prescrizione sono stati consegnati dal personale addetto all'assistenza. **La Commissione raccomanda di far somministrare tali medicinali soltanto da personale medico specializzato.**⁴⁵

24. Ha inoltre apprezzato la possibilità di portare determinati generi alimentari all'interno di alcuni centri. In altri, invece, i richiedenti l'asilo devono consegnare tutti i generi alimentari all'entrata⁴⁶. Sebbene sia comprensibile che per assicurare l'igiene e l'ordine sia vietato introdurre alimenti, la Commissione ritiene questa pratica esagerata. **Raccomanda pertanto di non vietare l'introduzione di generi alimentari, di consentire eccezioni in casi motivati e di introdurre una disciplina uniforme in tutti gli istituti.**
25. La Commissione ha constatato con soddisfazione che in tutti gli istituti sono offerte attività per il tempo libero, sebbene in alcuni casi manchino quelle destinate specificamente alle donne. Apprezza in particolare l'offerta specifica per età e genere nel centro Juch e la speciale offerta per il tempo libero a Basilea e Juch nell'ambito di un progetto pilota (progetto pilota RMNA). Nel CRP di Berna Save the Children conduce un progetto pilota per tutti i bambini nel centro. **La Commissione raccomanda la creazione di un'offerta di gioco e tempo libero adatta a bambini di tutte le età anche negli altri istituti.**
26. In tutti gli istituti visitati i richiedenti l'asilo hanno la possibilità di prendere parte a lavori di pubblica utilità per i Comuni della zona⁴⁷. Tuttavia, contrariamente a quanto indicato nella pertinente direttiva⁴⁸ che prevede un'offerta adatta a ciascun sesso, tali possibilità di occupazione sono principalmente orientate ai bisogni dei richiedenti l'asilo di sesso maschile⁴⁹.
27. Mentre nella maggior parte dei centri i pagamenti sono eseguiti il giorno stesso o una volta a settimana con il denaro per le piccole spese, nel CRP di Chiasso i richiedenti l'asilo ricevono l'indennizzo per la partecipazione alle attività occupazionali soltanto in forma di buoni. Nel CRP di Vallorbe sono pagati soltanto all'uscita. **La Commissione considera sensata l'offerta di attività occupazionali interne e raccomanda alla SEM di espanderle in alcuni centri e di introdurre una pratica di pagamento uniforme in tutti i centri.**

⁴⁵ Cfr. art. 24 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer), RS 812.21.

⁴⁶ Cfr. art. 3 O-DFGP.

⁴⁷ Cfr. sulla base degli articoli 8 e 9 O-DFGP dovrebbero essere creati programmi d'occupazione per i maggiori di 16 anni; la partecipazione è facoltativa.

⁴⁸ SEM, Weisung über Beschäftigungsprogramme nach Art. 6a EJPD Verordnung, stato 01.01.2015, (cit. nel rapporto SEM, Weisung Nr. 02/14 vom 13. Mai 2014) interna.

⁴⁹ Segnatamente nei CRP di Altstätten e Berna.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF)
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)
Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura (CNPT)
National Commission for the Prevention of Torture (NCPT)

28. La Commissione ha constatato con rammarico che le lezioni per i bambini in età scolare sono garantite soltanto nel centro Juch e nel CFA di Embrach. **La Commissione prende atto che l'articolo 80 capoverso 1 LAsi prevede l'istituzione scolastica di base e auspica di ricevere ulteriori indicazioni in merito alla sua attuazione⁵⁰.**
29. Mentre accoglie positivamente che dal 1° maggio 2017 si sia rinunciato a vietare i cellulari in tutti i centri, la Commissione trova in alcuni casi sproporzionato il periodo (a volte fino all'uscita) per cui i richiedenti sono privati degli apparecchi telefonici se non si attengono alle regole di utilizzo⁵¹. **La Commissione raccomanda di requisire i telefoni cellulari soltanto in casi eccezionali e di limitarne l'uso per periodi proporzionati. La requisizione dovrebbe inoltre essere disciplinata formalmente nella O-DFGP come sanzione disciplinare.**
30. Nel quadro delle visite la Commissione ha constatato che nella maggior parte dei centri il regolamento è disponibile in diverse lingue e che in parte hanno luogo anche eventi informativi orali. Sulla base dei colloqui condotti, la Commissione è dell'opinione che manchino informazioni sulle possibilità formali di ricorso (in particolare dei richiedenti l'asilo contro il personale o altri richiedenti nonché in caso di sanzioni disciplinari).
31. Per quanto riguarda il personale, la Commissione ha constatato che in tutti i centri vi è personale addetto alla sicurezza e all'assistenza di entrambi i sessi e che nella maggior parte dei centri il personale addetto all'assistenza conosce diverse lingue (oltre alle lingue nazionali, anche p. es. arabo, farsi, spagnolo, curdo) e ha background culturali diversi. In tutti i centri erano inoltre presenti ogni giorno infermieri specializzati.
32. Il 21 agosto 2018, nell'ambito di un colloquio di feedback, la Commissione ha presentato ai rappresentanti della SEM le sue considerazioni e raccomandazioni, espresse nel rapporto di valutazione della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo 2017-2018. Il rapporto completo con la presa di posizione della SEM è stato pubblicato sul sito della Commissione.

⁵⁰ A questo proposito accoglie con favore la normativa fissata in futuro nell'art. 7 O-DFGP, secondo cui il Cantone di ubicazione organizza la formazione scolastica di base per i richiedenti l'asilo in età scolare e la SEM assiste nell'attuazione e in particolare può mettere a disposizione gli spazi necessari; art. 28, 29 cpv. 1 lett c, 30 e 32 UN-KRK, UN-KRK, GC 6, n. 41; art. 13 e 14 Patto ONU I; art.10 UN-CEDAW. Cfr. anche UNHCR, Detention Guidelines, Guideline 8, n. 48 (xiii), Guideline 9.2, n. 56. Queste direttive relative alla privazione della libertà dei richiedenti l'asilo possono essere applicate con le opportune modifiche anche al soggiorno nei centri della Confederazione.

⁵¹ In particolare in caso di registrazioni non autorizzate di audio, immagini e video eseguite nell'ambito di comunicazioni videotelefoniche con parenti.